



# COMUNE DI MAGGIORA

PROVINCIA DI NOVARA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BALZANO ROBERTO - Sindaco	Sì
2. VALLANA SERGIO - Vice Sindaco	Sì
3. TOFFOLI ELISA - Consigliere	Sì
4. CONTI SARA - Consigliere	Sì
5. CONTI GIANCARLO - Consigliere	Sì
6. CARAI CINZIA - Consigliere	Sì
7. ZUCCHET DARIO - Consigliere	Sì
8. SAVASTANO MARIA ADELE - Consigliere	Sì
9. POGGIA EMANUELE - Consigliere	Sì
10. CAROLO MAURIZIO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale dott.ssa FRANZINI ANNALISA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALZANO ROBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco espone l'importo del Piano Economico Finanziario a base di calcolo delle tariffe TARI 2022 evidenziando una differenza non sostanziale rispetto all'anno 2021 e procedendo con una comparazione a campione delle tariffe 2022 con le tariffe 2021;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Dato atto che il decreto Milleproroghe 2022 (Decreto-Legge 228/2021) convertito con Legge n. 15 del 25/02/2022 all'art. 3 comma 5-quinquies prevede che, in deroga all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data odierna si è preso atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana 2022/2025 come elaborato dai gestori del servizio integrato;

Dato atto che la formale presa d'atto del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 175.517,84, di cui €.120.480,84 per costi variabili ed € 55.037,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022 secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi

coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Maggiora per l'anno 2022, così come avvenuto nell'anno precedente, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 90 % per le utenze domestiche e del 10% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Dato atto che vengono utilizzati i coefficienti minimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie come evidenziato nella tabella seguente:

	2022
$r_{pi_a}$	1,7%
$X_a$	0,10%
$Q_{L_a}$	0,00%
$P_{G_a}$	0,00%
$C_{116_a}$	0,00%
$\rho_a$	1,6%

La **variazione effettiva** delle entrate tariffarie di riferimento del PEF è la seguente.

	2022
$\rho_a$	1,016

(Schema regolatorio =  $1 - PG$  e  $QL = 0$ )

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità' generale del comune.»

Preso atto delle criticità tuttora presenti, anche se parzialmente ridotte, a causa della pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che il periodo di emergenza sanitaria risulta essere terminato il 31 marzo 2022 ma si ritiene di continuare per l'anno 2022 a dare supporto alle utenze che hanno, comunque, subito un calo dell'attività e/o che abbiano dovuto sostenere spese importanti per mantenere aperte le attività durante i periodi di maggior impatto della pandemia da COVID19;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2022, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti considerando che le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate alla generale situazione di disagio in cui tutte le attività si sono trovate ad operare;

INDIVIDUATE le utenze non domestiche meritevoli di aiuto e ritenuto applicare le agevolazioni come dal prospetto seguente:

- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista- ristoranti, trattorie, bar, negozi, agenzie viaggi: **riduzione della parte fissa e della parte variabile del 50%**
- attività artigianali tipo falegname, idraulico, fabbro, elettricista, autofficine, attività artigianali di produzione beni specifici, pasticcerie, pizza al taglio, associazioni, esposizioni: **riduzione della parte variabile del 50%**
- edicola e tabaccaio, uffici, uffici attività produttive: **riduzione della parte variabile del 25%**

RILEVATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 6.934,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante la quota residua non utilizzata del contributo stanziato nel 2020 e nel 2021 attraverso il fondo funzioni fondamentali, confluita in avanzo vincolato da legge per € 9.566,75, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio (art. 13 Decreto Sostegni -ter);

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Novara nel 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28/06/2021, e richiamati in particolare l'art. 13 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 28.05.2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2022 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21.04.2022 con la quale è stato confermato il Piano triennale trasparenza e anticorruzione 2021/2023;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 22.04.2022 in merito alle agevolazioni concesse alle utenze non domestiche;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n. 9
VOTANTI	n. 9
ASTENUTI	n. 0
VOTI A FAVORE	n. 9
CONTRARI	n. 0

### **DELIBERA**

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022 sulla base del PEF 2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna, come da prospetti allegati alla presente deliberazione, quale parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.LGS n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Novara;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

e, inoltre

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n. 9
VOTANTI	n. 9
ASTENUTI	n. 0
VOTI A FAVORE	n. 9
VOTI CONTRARI	n. 0

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 onde procedere con gli adempimenti conseguenti.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000)

Visto con parere favorevole.

li,3/05/2022

---

Il Responsabile del servizio

F.to Franzini dott.ssa Annalisa

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000)

Visto con parere favorevole.

li,3/05/2022

---

Il Responsabile del servizio di ragioneria

F.to Franzini dott.ssa Annalisa

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to : BALZANO ROBERTO

**Il Vice Segretario Comunale**  
F.to : FRANZINI ANNALISA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 229 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/05/2022 al 18/05/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Maggiora, lì 03/05/2022

Il Vice Segretario Comunale  
F.to FRANZINI ANNALISA

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Maggiora, lì 03/05/2022

Il Vice Segretario Comunale  
FRANZINI ANNALISA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,03/05/2022

Il Vice Segretario Comunale  
FRANZINI ANNALISA